

PROGETTO DI LEGGE N. 0372

di iniziativa dei Consiglieri :

Ruffinelli, Galli, Frosio, Rizzi, Gallina, Arosio, Belotti, Moretti, Demartini, Uslenghi, Cecchetti

—————
Istituzione del Marchio collettivo provinciale
—————

PRESENTATO IL 03/03/2009

ASSEGNATO IN DATA 05/03/2009

ALLE COMMISSIONI REFERENTE IV
CONSULTIVA I

Relazione

Da tempo il legislatore regionale si interroga sui più idonei strumenti per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, segnatamente per quelli esclusi dalle maggiormente note denominazioni di origine disciplinate a livello comunitario. Tutto ciò che non rientra nel circuito europeo rappresenta la gran parte di alimenti oggi proposti ai consumatori e si è dunque palesata la necessità di caratterizzare ulteriormente questa mole indistinta di prodotti allo scopo di tutelare i consumatori circa la qualità e la provenienza delle materie prime.

Oggi, la discussione sui marchi ha ulteriormente allargato i propri confini uscendo dalla mera fase di caratterizzazione del prodotto per giungere alla necessità di garantire la cosiddetta “filiera corta”, promuovendo l'utilizzo dei prodotti locali.

L'esigenza di favorire il consumo di beni locali crea automaticamente la necessità di contrassegnare questi prodotti come realmente provenienti dal territorio di origine, possibilità che fino ad oggi è stata fortemente osteggiata dalla Commissione europea sulla scorta del generico obbligo di non intralciare la libera circolazione delle merci.

Questa linea di condotta viene fortemente contestata dai consumatori che invece desiderano avere ampia libertà di scelta nell'acquisto dei prodotti; libertà di scelta che può essere garantita non tanto fornendo loro una ampia mole di prodotti indistinti, ma soprattutto fornendo loro le più complete informazioni e le più vaste garanzie circa le merci che andranno ad acquistare.

Lo strumento del marchio, dunque, consente di fornire ai consumatori le informazioni di cui necessitano e nel contempo procurano all'impresa quel canale promozionale che gli offre l'opportunità di far conoscere un prodotto che spesso risulta legato ad un areale di produzione piuttosto limitato oppure è ubicato in zone svantaggiate.

Il tema del marchio territoriale, pertanto, assume oggi un valore fondamentale per la tenuta e la crescita del nostro settore agroalimentare (per una approfondita informazione in materia si invita a consultare il rapporto IREER pubblicato nel marzo 2006 concernente “La tutela del prodotto tipico locale nella legislazione europea e i suoi riflessi sulle competenze regionali”).

L'atteggiamento ostativo della Commissione europea circa la adozione di marchi territoriali deve pertanto essere superato proprio perché il cittadino Ue tende ad anteporre il diritto di avere qualità e salubrità dei cibi rispetto al diritto di libera circolazione delle merci. Inoltre, la diffusa e crescente domanda d'identità territoriale dei prodotti locali e l'inadeguatezza degli strumenti di tutela introdotti dai regolamenti europei ha spinto varie regioni a rivendicare il diritto a propri strumenti di individuazione dei prodotti e ad utilizzare a tale scopo disposizioni che mediano tra le richieste dei produttori locali e le indicazioni della Commissione Europea.

Sulla scorta di queste pressioni, la Commissione europea ha invitato i Governi degli stati membri ad adeguare la disciplina dei marchi collettivi ad una serie di regole, fra cui le principali sono le seguenti:

- la registrazione e l'uso di marchi collettivi di qualità e di origine da parte di organizzazioni di produttori non sono sottoposti a particolari limitazioni;
- ove la registrazione sia invece opera di un soggetto “pubblico” (inteso nel senso ampio e non formale), occorrerebbe distinguere a seconda delle diverse ipotesi:

a. non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza riferite all'intero territorio di uno Stato membro e forse all'intero territorio di una regione, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni di provenienza riferite ad aree di minore estensione;

b. non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza nazionale riferite indistintamente a tutti i prodotti agroalimentari dello Stato membro, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni specifiche, riferite a specifici prodotti.

Queste disposizioni, se prese alla lettera, vieterebbero l'adozione di un marchio collettivo territoriale regionale. Per superare questi vincoli comunitari attraverso l'uso di strumenti legittimi, si propone pertanto di istituzionalizzare in tutta la Regione Lombardia la costituzione di marchi collettivi territoriali a valenza provinciale, usando come modello base la riuscita esperienza della Provincia di Lodi.

Il regolamento del marchio collettivo "Lodigiano Terra Buona" è stato approvato con Delibera del consiglio provinciale n °8 del 31/03/2004. Questo documento costituisce lo strumento di riferimento per il funzionamento del "sistema" marchio di qualità: in esso sono stabiliti tempi e modi circa il suo rilascio ed utilizzo nonché divieti, sanzioni e responsabilità. Il marchio di qualità lodigiano nasce, da un lato, dalla volontà di valorizzare e promuovere la tradizione e le eccellenze del settore agro-alimentare della provincia e, dall'altro, dalla necessità di tutelare il benessere degli animali, l'ambiente e più che mai la salute dei consumatori. Tutti i prodotti a marchio Lodigiano Terra Buona rappresentano il fiore all'occhiello della produzione che questa terra generosa può offrire al panorama italiano e mondiale: carni, latte, formaggi, salumi, cereali e tanto altro ancora. Prodotti ricchi di sapori autentici e genuini ma soprattutto prodotti sicuri, di qualità garantita, di provenienza certa e rispettosi delle più antiche tradizioni locali della provincia.

A nostro parere modelli e iniziative che funzionano vanno promossi e tutelati: pertanto, attraverso questo PDL, per il quale auspichiamo una rapida approvazione, promuoviamo la istituzionalizzazione del modello lodigiano, affinché ogni provincia lombarda abbia finanziamenti e strumenti idonei per valorizzare ciò che offre il proprio territorio.

Art. 1.

1. Le Province lombarde, allo scopo di promuovere le produzioni dei settori agricolo e agroalimentare del territorio, possono istituire un proprio ed esclusivo marchio collettivo, ai sensi dell'art. 2570 del Codice Civile, nella cui denominazione sia chiaramente identificata la provenienza provinciale dei prodotti e dei servizi. 2. Le Province sono i soggetti titolari del Marchio di cui al comma 1, di seguito definito Marchio.

3. Con l'istituzione del Marchio le Province interessate si propongono di promuovere lo sviluppo e il controllo delle filiere e dei prodotti (di seguito definiti prodotti) dei settori agricolo e agroalimentare del territorio provinciale.

4. Il Marchio potrà essere utilizzato per contraddistinguere:

- a) prodotti derivanti da allevamenti di interesse zootecnico;
- b) prodotti florovivaistici;
- c) prodotti ortofrutticoli;
- d) prodotti forestali;
- e) prodotti di pasticceria;
- f) prodotti da forno;
- g) prodotti derivanti da allevamenti ittici;
- h) prodotti da apicoltura;
- i) latte e prodotti derivati;
- j) granaglie e prodotti trasformati;
- k) foraggi e altri alimenti per gli animali;
- l) uova;
- m) vini e bevande.

5. Il Marchio si propone di contrassegnare e valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni singola Provincia lombarda in relazione ad aspetti come:

- a) Qualità, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti con l'obiettivo di promuovere:
 - 1) l'utilizzo di fattori produttivi idonei per produzioni di qualità e prevalentemente derivanti dal territorio provinciale o regionale;
 - 2) lo sviluppo di sistemi produttivi adeguati per evitare contaminazioni al prodotto e garantirne la qualità;
 - 3) lo sviluppo di sistemi di controllo dei parametri tossicologici per la qualità e la sicurezza alimentare;
 - b) Salvaguardia ambientale con l'obiettivo di promuovere:
 - 1) l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, a basso impatto ambientale;
 - 2) il risparmio energetico;
 - 3) la produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti eco-compatibili;
 - 4) la valorizzazione sistemi di produzione eco-compatibili e l'applicazione tecniche innovative;
 - 5) tecniche di difesa rispettose dell'ambiente;
 - 6) la pianificazione di interventi nel rispetto del basso utilizzo della chimica;
 - 7) l'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale;
 - 8) la corretta gestione dei reflui zootecnici per utilizzazione agronomica.
 - c) Rintracciabilità con l'obiettivo di promuovere:
 - 1) chiarezza nelle eventuali responsabilità;
 - 2) procedure di ritiro dal mercato in modo mirato del prodotto non conforme;
 - 3) la sicurezza alimentare a garanzia del consumatore;
 - 4) la cosiddetta "filiera corta";
-

-
- 5) la trasparenza dei prezzi.
6. Il Marchio è concesso in uso alle imprese che presentano regolare richiesta e si impegnano ad osservare nel tempo le disposizioni della presente legge e quanto disposto negli specifici disciplinari di produzione di cui all'art. 9.
7. Le Province operano al fine di:
- a) tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo di cui sopra;
 - b) autorizzare i soggetti di cui all'art. 2, ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso;
 - c) controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme.

Art. 2.

1. La richiesta d'uso del Marchio può essere presentata da operatori, di seguito definiti imprese, dei settori agricolo e agroalimentare che:
- a) realizzano, attraverso la propria attività, le finalità del Marchio;
 - b) svolgono attività per le quali è stato predisposto ed approvato dalla Provincia lo specifico disciplinare di produzione;
 - c) risultano essere iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio locale ovvero svolgono attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;
 - d) risultano essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le imprese interessate all'uso del Marchio devono presentare domanda scritta alla amministrazione provinciale competente per territorio.
2. Le domande devono essere presentate per ogni specifico disciplinare di produzione.
3. Nella Domanda per la concessione d'uso del Marchio devono essere dichiarati:
- a) la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome dell'Impresa richiedente, indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica;
 - b) l'indirizzo della sede amministrativa/operativa dell'Impresa richiedente (in caso di più sedi operative andranno indicati tutti gli indirizzi delle dette sedi);
 - c) i riferimenti al disciplinare di produzione per il quale viene richiesto l'uso del marchio;
 - d) informazioni sulle strutture produttive;
 - e) l'accettazione delle regole stabilite nello specifico disciplinare di produzione.

Art. 4

1. Le verifiche sulla conformità delle imprese richiedenti ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione dichiarati nelle domande, sono effettuate da un Organismo di Controllo terzo e indipendente, d'ora in poi definito Organismo di Controllo, secondo le modalità previste dai piani di controllo relativi.
2. I piani di controllo sono approvati dalla Giunta Provinciale.

Art. 5

1. Le Province che intendono istituire il marchio sono tenute a deliberare la costituzione di un apposito Comitato responsabile della concessione all'uso del Marchio.
2. Il Comitato è composto dai seguenti membri:
-

-
- a) l'Assessore all'Agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;
 - b) tre rappresentanti dei produttori scelti su indicazione unitaria delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative sul territorio;
 - c) un rappresentante della CCIAA competente per provincia;
 - d) un rappresentante Apa competente per territorio;
 - e) un rappresentante dell'ASL competente per territorio;
 - f) un rappresentante delle associazioni dei consumatori
 - g) un rappresentante dei commercianti scelto su indicazione unitaria delle organizzazioni professionali del commercio rappresentative per territorio;
 - h) un rappresentante dell'ERSAF;
 - i) un rappresentante delle Comunità montane, ove presenti.

3. La Provincia convoca le riunioni del Comitato e predispone le pratiche relative ad ogni impresa richiedente.

4. Ogni singola pratica viene sottoposta e presentata dalla Provincia all'esame del Comitato che ha il potere di concedere, ovvero chiedere informazioni e/o integrazioni alla pratica, ovvero negare l'utilizzo del Marchio.

5. Le decisioni del Comitato sono insindacabili da parte della Province. Ogni riunione del Comitato del Marchio viene verbalizzata.

Art. 6

1. Il continuo rispetto, da parte dell'Impresa autorizzata, delle disposizioni riportate nella presente legge e nel disciplinare di produzione, è periodicamente verificato dall'Organismo di Controllo incaricato dalla Provincia, sulla base dei piani di controllo.

2. L'Impresa, attraverso debita documentazione di registrazione e secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione specifici, dovrà dare evidenza oggettiva all'Organismo di Controllo che tale conformità alle disposizioni sopra citate è stata mantenuta durante tutto il periodo di concessione.

3. La frequenza, le modalità e i tipi di verifica sono stabiliti nei piani di controllo specifici per Disciplinare di produzione, salvo quanto diversamente disposto dal Comitato.

Art. 7

1. La Regione Lombardia, con proprio provvedimento adottato sentite le Province interessate, disciplina un regime sanzionatorio atto a punire il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e/o dal Disciplinare di produzione specifico;

2. Le sanzioni prevedono, oltre a sanzioni di ordine pecuniario da iscriversi al bilancio della Provincia, l'interruzione dell'uso del Marchio da un minimo di 30 giorni di sospensione fino alla revoca definitiva della concessione, in relazione della gravità e/o reiterazione della non conformità rilevata.

3. La revoca d'ufficio della concessione all'uso del Marchio viene comunque avviata in occasione di:

- a) rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi dalla Provincia;
- b) fallimento o liquidazione dell'Impresa.

Art. 8

1. La Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, per favorire la diffusione del marchio:

-
- a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione dei marchi provinciali di cui alla presente legge;
 - b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dai Marchi provinciali anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
2. Le Province interessate possono altresì dar vita a proprie campagne promozionali finanziate direttamente grazie anche all'utilizzo dei proventi di cui alla presente legge o facendo ricorso a sponsor pubblici e privati.

Art. 9

1. I disciplinari di produzione contengono le prescrizioni che le imprese devono rispettare per ottenere la concessione all'uso del Marchio.
2. I disciplinari di produzione sono specifici per ogni singolo prodotto di cui all'art. 1.
3. I disciplinari di produzione sono di proprietà della Provincia autorizzante; a tal proposito è responsabilità della Giunta Provinciale approvarli su proposta del Comitato del Marchio.
4. Chiunque può presentare proposte di disciplinare di produzione alla Provincia competente; le medesime proposte devono essere corredate anche da apposito studio di fattibilità.

Art. 10

1. Il Marchio deve riportare l'evidente dicitura richiamante l'origine provinciale dei prodotti; la parte grafica è approvata dalla Giunta Provinciale.
2. Il Marchio deve comunque sempre essere associato al simbolo della Regione Lombardia, di cui alla l.r. 12 giugno 1975 n. 85.
3. Tutti i prodotti abilitati all'uso del Marchio sono iscritti ad un elenco provinciale tenuto dalle Province; a sua volta l'elenco provinciale confluisce in un elenco regionale curato dalla Regione i cui prodotti potranno anche essere promossi come prodotti di qualità del territorio lombardo.

Art. 11

1. L'uso del Marchio comporta il pagamento di un importo stabilito dalla Giunta provinciale interessata, la cui entità deve comprendere anche i costi dell'attività di controllo di competenza della Provincia;
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Provinciale e sono rese pubbliche tramite un apposito tariffario suddiviso per specifico Disciplinare di produzione.

Art. 12

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 13

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio.
